

# COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

## REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

### ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'attivazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico del Comune, i suoi rapporti con il Consiglio, le Commissioni consiliari e il Presidente del Consiglio, il Sindaco e la giunta, con la struttura amministrativa e il funzionamento dell'ufficio. Inoltre, in conformità alla disciplina del vigente statuto comunale, esplicita le modalità di nomina del difensore civico, l'ineleggibilità, le incompatibilità e la revoca.

Sono norme di riferimento, oltre lo statuto comunale e i regolamenti comunali, le norme statali e regionali che regolano le diverse procedure amministrative e l'accesso.

Dette norme di riferimento dovranno essere osservate sia dal difensore civico nella sua attività di intervento, sia dagli organi del comune, sia dai cittadini nella richiesta di intervento.

### ARTICOLO 2 FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Il difensore civico, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, ha il potere di intervenire, su richiesta dei cittadini o su propria iniziativa, segnalando disfunzioni, carenze e ritardi agli organi competenti e, in caso di inadempienza, investendo il consiglio comunale.

Interviene presso l'amministrazione comunale per verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto, segnalando disfunzioni, carenze, violazioni e proponendo iniziative al fine di rimuoverne le cause.

Inoltre può segnalare, agli organi competenti e per conoscenza al sindaco, irregolarità e disfunzioni riscontrate nell'attività amministrativa di altri Enti.

Ha gli stessi poteri dei Consiglieri comunali in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione ed agli uffici comunali;

Ha diritto ad un compenso pari all'indennità di carica prevista per gli Assessori, calcolata e liquidata con le stesse modalità.

### ARTICOLO 3 REQUISITI PER LA NOMINA

Il difensore civico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 58 dello statuto, deve:

- a) essere in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche;
- b) possedere un'adeguata esperienza amministrativa;
- c) essere residente nel Comune di Capo d'Orlando da almeno due anni
- d) avere compiuto i trentacinque anni di età ;
- e) godere dei diritti civili e politici
- f) dare garanzia di indipendenza ed obiettività ;

## ARTICOLO 4 INCOMPATIBILITA' - INELEGGIBILITA'

Sono incompatibili con la carica di Difensore Civico:

a) coloro che hanno rapporti professionali con il Comune.

Non sono eleggibili:

a) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e coloro i quali, nell'ultima tornata elettorale, si sono candidati per il Parlamento, per i Consigli Regionali, Provinciali e Comunali;

b) coloro che abbiano una lite in corso con il Comune, ovvero ne siano controparte in situazioni contrattuali, in contenzioso di esproprio o siano, comunque, portatori di interessi in conflitto con quelli comunali;

c) gli amministratori di enti od imprese pubbliche;

d) i componenti degli organi di controllo;

e) i dipendenti degli enti soggetti al controllo del Comune;

f) i titolari o legali rappresentanti ed i loro coniugi o conviventi, di imprese, consorzi, società, cooperative e soci di cooperative che hanno comunque rapporti col Comune.

L'Ufficio del difensore civico é incompatibile con il sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma precedente.

Le cause di incompatibilità debbono essere rimosse nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'elezione e prima dell'insediamento, che dovrà avvenire entro trenta giorni dall'elezione. Per quelle sopravvenute si applica il seguente articolo 7.

## ARTICOLO 5 ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Il difensore civico é eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.

Se non viene raggiunto il predetto quorum funzionale per due votazioni consecutive, il difensore civico verrà eletto, in una successiva seduta concordata dai capi gruppo, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

*Il difensore civico può essere rieletto solo per una altra volta.*

*Al fine di poter individuare i cittadini disponibili e candidabili, fra quelli eleggibili alla carica di consigliere comunale, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e esplicitati negli articoli seguenti e che diano garanzia di indipendenza, probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa, sarà attivata la procedura dei successivi articoli.*

*Le operazioni per l'elezioni saranno avviate immediatamente dopo la comunicazione di nomina della giunta oppure entro 45 giorni dalla vacanza dell'ufficio oppure 45 giorni prima della scadenza naturale dalla carica e dovranno concludersi entro 90 giorni dall'inizio della procedura.*

## ARTICOLO 6 PROCEDURA PER LA CANDIDATURA

*Le operazioni, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento sono avviate dalla 1° Commissione Consiliare, che approva un avviso pubblico per la partecipazione delle candidature.*

*La pubblicazione dell'avviso è curata dal Presidente del Consiglio Comunale.*

*L'avviso deve contenere l'indicazione:*

a) delle funzioni, della durata della carica e del compenso;

- b) dei requisiti richiesti ;
- c) delle cause ostative;
- d) del termine, non superiore a trenta giorni, delle modalità e delle forme per la presentazione delle candidature;

La domanda, presentata e sottoscritta dall'interessato deve essere corredata:

a) dal curriculum da cui risultino, oltre ai dati anagrafici, il possesso dei requisiti, delle caratteristiche e dei titoli richiesti e di altri dati comprovanti la professionalità, la competenza e l'idoneità a ricoprire la carica:

b) dalla dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

c) dalla dichiarazione di accettazione di quanto previsto dal presente regolamento.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termini per la presentazione delle candidature, la 1<sup>a</sup> Commissione consiliare, provvede:

a) all'esame delle candidature;

b) alla individuazione del nominativo o dei nominativi da sottoporre al voto del Consiglio Comunale.

Le domande e i curriculum dei prescelti sono affissi all'Albo Pretorio per dieci giorni per consentire ai cittadini la visione e l'inoltro di osservazioni.

Decorso tale termine, la Commissione Consiliare trasmette, tramite il Presidente del Consiglio la candidatura o le candidature, con le osservazioni pervenute, al Consiglio Comunale, che procede all'elezione a scrutinio segreto.

OPPURE

#### ARTICOLO 6 PROCEDURA PER LA CANDIDATURA

Le operazioni, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento sono avviate dalla 1<sup>o</sup> Commissione Consiliare, che approva un avviso pubblico per la partecipazione delle candidature.

La pubblicazione dell'avviso è curata dal Presidente del Consiglio Comunale.

L'avviso deve contenere l'indicazione:

a) delle funzioni, della durata della carica e del compenso;

b) dei requisiti;

c) delle cause ostative;

d) del termine, non superiore a trenta giorni, delle modalità e delle forme per la presentazione delle candidature;

La candidatura presentata e sottoscritta da più proponenti, come previsto dall'avviso, deve contenere :

a) il curriculum del candidato da cui risultino, oltre ai dati anagrafici, il possesso dei requisiti, delle caratteristiche e dei titoli richiesti e di altri dati comprovanti la professionalità, la competenza e l'idoneità a ricoprire la carica:

b) dalla dichiarazione di conoscenza dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità in capo al candidato.

c) dalla dichiarazione di conoscenza della disponibilità di accettazione dell'ufficio da parte del candidato.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termini per la presentazione delle candidature, la 1<sup>a</sup> Commissione consiliare provvede:

a) all'esame delle candidature;

b) alla indicazione entro dieci giorni del nominativo o dei nominativi da sottoporre al voto del Consiglio Comunale.

Le domande e i curriculum dei prescelti sono affissi all'Albo Pretorio per dieci giorni per consentire ai cittadini la visione e l'inoltro di osservazioni.

*Decorso tale termine, la Commissione Consiliare trasmette, tramite il Presidente del Consiglio, la candidatura o le candidature, con le osservazioni pervenute, al Consiglio Comunale, che procede all'elezione..*

## ARTICOLO 7 DURATA, DECADENZA , REVOCA

Il difensore civico dura in carica per il periodo previsto dallo Statuto , con decorrenza dal giorno dell'assunzione della carica. Esercita le proprie funzioni fino all'elezione del successore, ma non oltre 90 giorni dalla sua naturale scadenza

L'assunzione della carica avviene con il giuramento di fronte al consiglio comunale con la formula:

“ GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCUPROLO E COSCIENZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE E DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE “

Il difensore civico decade di diritto dall'ufficio per il sopravvenire di cause di ineleggibilità. In mancanza di spontanea rinuncia , la decadenza è dichiarata dal consiglio comunale, su proposta di un consigliere o del sindaco, entro 30 giorni dal deposito della proposta . In caso di ineleggibilità il difensore civico non può esercitare più le proprie funzioni dal momento dell'insorgere della causa di ineleggibilità e/o dalla sua comunicazione o contestazione.

Il Difensore civico è revocato, con la procedura e i termini del comma precedente, dal Consiglio comunale quando riporti taluna delle condanne previste dall'art. 58 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con il D.lvo 18.08.2000, n.267

Il Difensore civico è rimosso dalla carica se entro 20 giorni dalla incompatibilità, sopravvenuta e contestata, non provvede a rimuoverne la causa. Qualora rimanga inerte il consiglio comunale procede alla sua revoca con la procedura e i termini previsti per i casi di ineleggibilità sopravvenuta. Anche in questo caso, trascorsi i 20 giorni di cui al precedente comma, il difensore civico non può esercitare più le proprie funzioni.

Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi, derivanti da gravi inadempimenti ai doveri di ufficio ed inoltre per le stesse cause che comportano la decadenza dei consiglieri, con mozione del Consiglio comunale, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali in carica ed approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, non prima di mesi diciotto dalla sua elezione e comunque dopo aver contestato gli addebiti delle gravi irregolarità dando trenta giorni di tempo per le controdeduzioni.

## ARTICOLO 8 DIMISSIONI DALLA CARICA

Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Difensore civico al Presidente del Consiglio comunale. Esse devono essere assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Le operazioni per l'elezione del nuovo Difensore civico devono iniziare entro 45 giorni dalla presentazione delle dimissioni con le stesse modalità di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Il Difensore Civico è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto al Sindaco ed al Segretario generale l'impedimento temporaneo all'esercizio del servizio per ferie, malattia o altre cause momentanee.

## ARTICOLO 9 UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale

Svolge la sua funzione in un idoneo apposito locale attrezzato, che sarà fornito dal Comune, compatibilmente con la disponibilità del momento.

L'attrezzatura, oltre mobili e suppellettili, comprenderà telefono, fax, computer e supporti informatici per il collegamento ad internet

Si avvale di una unità di personale comunale almeno di catg. C) e degli altri servizi comunali e di un proprio sistema di registrazione della posta. Le attività contrattuali e di gestione, anche del personale, dell'ufficio del difensore civico sono affidate al dirigente dell'area amministrativa

## ARTICOLO 10 RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

Il Difensore civico invia al Presidente del Consiglio comunale, ogni sei mesi, una relazione dettagliata dell'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni amministrative. Il Presidente del Consiglio sottopone la relazione all'attenzione del Consiglio comunale

Il Difensore civico può essere sentito dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale, e dalle Commissioni consiliari competenti e ha il diritto di essere ascoltato dal Sindaco, dalla Giunta municipale, dal Presidente del Consiglio comunale, dal Consiglio comunale e dalle Commissioni consiliari competenti su aspetti particolari della propria attività.

Il Difensore civico, per particolari aspetti che interessano il suo ufficio può interpellare il Sindaco, la Giunta e le Commissioni consiliari e il Presidente del Consiglio comunale per chiarimenti sull'attività svolta dagli organi e dagli uffici comunali.

## ARTICOLO 11 RICHIESTA DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO

L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto:

- a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune di Capo d'Orlando;
- b) da coloro che con il territorio del comune di Capo d'Orlando abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi;
- c) dalle associazioni di partecipazione, regolate dallo Statuto;
- d) dalle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi di legge;
- e) dalle forme associative e di cooperazione, dagli enti e gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale o ivi operanti negli ambiti di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, di tutela dell'ambiente, di promozione di occupazione locale e nelle politiche giovanili;
- f) da cittadini stranieri o apolidi residenti in questo comune o in un altro comune per i quali ricorrano le condizioni sopra elencate alle lett. a) e b);
- g) da società di persone e di capitali che abbiano un rapporto con il Comune di Capo d'Orlando

Non possono richiedere l'intervento del Difensore Civico ai sensi del presente articolo:

- a) il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali in carica;
- b) gli organi delle pubbliche amministrazioni;
- c) il Segretario comunale ed i revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
- d) i rappresentanti del comune nominati presso enti, aziende, istituzioni;
- e) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro con l'amministrazione o altro soggetto presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

Non appartengono alle competenze del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo.

## ARTICOLO 12 ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

I cittadini, gli enti, e le associazioni che abbiano in corso una pratica, ovvero abbiano diretto interesse ad/o in un procedimento amministrativo presso il Comune, qualora ritengono non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico.

Il Difensore Civico interviene su richiesta scritta di chiunque ritenga leso o messo in pericolo un proprio diritto o interesse da provvedimenti, atti, fatti e comportamenti dell'Amministrazione comunale, delle istituzioni, delle società e degli enti controllati dal Comune.

Interviene, comunque, in tutti i casi in cui gli sia stato segnalato o abbia individuato qualche abuso, disfunzione, carenza o ritardo nell'azione amministrativa che abbia comportato una violazione delle regole, sancite anche dall'art. 97 della Costituzione, dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il Difensore Civico può intervenire anche su sollecitazione di organismi di formazione sociale o di volontariato legittimati ai sensi del vigente Statuto, al fine di rendere effettiva la garanzia dei diritti loro riconosciuti dalle leggi vigenti e per garantire altresì l'interesse ad ottenere i dati e le informazioni disponibili presso le Amministrazioni vigilate o reperibili dalle stesse, che siano necessari o utili per lo svolgimento dell'attività dei richiedenti.

## ARTICOLO 13 LIMITI DELL'INTERVENTO

Il Difensore Civico non può intervenire:

- a) Su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico;
- b) Su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria; in tali casi l'intervento del Difensore Civico è ammesso per le sole questioni non dedotte in sede giurisdizionale;
- c) Su procedure o provvedimenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

## ARTICOLO 14 PROVVEDIMENTI DEL DIFENSORE CIVICO

- Il Difensore Civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dai precedenti articoli, opera:
- Archiviando le richieste infondate, dando conoscenza agli interessati della motivazione dell'archiviazione;
  - Segnalando agli Organi competenti, agli Uffici e ai Servizi i ritardi, gli abusi e le disfunzioni qualora riscontri fondato il motivo della richiesta;
  - Stabilendo, congiuntamente con il Dirigente responsabile, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento e dandone comunicazione all'interessato.

Trascorso inutilmente tale termine il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Sindaco e del Segretario Generale, per l'adozione dei relativi provvedimenti, l'inadempimento riscontrato.

Il Difensore Civico può proporre la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del personale preposto ai servizi che, venendo meno al dovere d'ufficio, ostacoli con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione,.

## ARTICOLO 15 POTERI DEL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore Civico ha facoltà di chiedere documenti, dati, notizie e chiarimenti all'Amministrazione interessata, nella persona del Responsabile del procedimento e/o del Dirigente del Servizio e dandone contestuale comunicazione al Sindaco e/o all'Assessore competente .

Può accedere direttamente agli uffici consultando gli atti e la documentazione necessaria, può inoltre sentire i funzionari degli uffici interessati.

La richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà d'accesso agli altri documenti nello stesso richiamati od appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Il Difensore civico esercita, senza spese, tutte le facoltà inerenti il diritto d'accesso, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, dello Statuto e dei regolamenti, con il solo limite del segreto d'ufficio.

Il difensore civico può chiedere al responsabile del procedimento o al relativo dirigente l'esame congiunto della pratica ha il fine di accertare lo stato dei fatti e di ricercare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli opposti interessi.

Il Difensore civico, nelle materie sulle quali ricade il suo potere di intervento, può esperire su richiesta scritta dell'istante, tentativi di conciliazione anche promuovendo incontri fra l'interessato e l'amministrazione. Nel corso del tentativo di conciliazione il Difensore civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento di un accordo ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 30 aprile 1991, n.10.

Nel compimento degli atti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto dell'intervento si deve dar conto delle osservazioni del Difensore civico.

## ARTICOLO 16 MODALITA' PROCEDURALI

Il Difensore civico informa il responsabile del procedimento che procederà ad un esame istruttorio della pratica oggetto del suo intervento. Il responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta secondo le modalità e nei tempi concordati col Difensore civico.

Le risposte, le notizie, le informazioni scritte, la consultazione ed il rilascio di copie di atti e di documenti richiesti dal Difensore civico sono forniti e consentiti dal responsabile del procedimento competente con la massima completezza, esattezza, celerità entro un Comune di Capo d'Orlando. Regolamento difensore civico

congruo termine comunque non superiore a 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Il Difensore civico sintetizza in forma scritta l'istruttoria e le conclusioni della pratica di cui da notizia con una risposta scritta all'interessato.

Il Difensore Civico provvede direttamente, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, a dare compiuta informazione al richiedente il suo intervento o della non ammissibilità della richiesta o del risultato del suo intervento.

Nel caso in cui l'Amministrazione opponga al Difensore Civico la limitazione di cui agli articoli 11 e 13 e il Difensore Civico sia di contrario avviso, l'organo deputato a risolvere insindacabilmente il conflitto è il Consiglio Comunale al quale il Sindaco rimetterà la questione.

## ARTICOLO 17 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati e/o coinvolti.

Della sua attività potrà dare pubblicità solo attraverso la presentazione, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, della relazione prevista dal presente regolamento.

La relazione non può contenere riferimenti a singole persone e deve rispettare le limitazioni poste a tutela della privacy.

## ARTICOLO 18 INFORMAZIONE

Il Sindaco provvede a dare notizia alla cittadinanza dell'attivazione dell'istituto del Difensore Civico attraverso i mezzi ritenuti più idonei. Detta informazione deve assicurare alla cittadinanza la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico comunale, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Entro 30 giorni dalla nomina del Difensore civico, il Sindaco da notizia del nominativo della persona eletta, della sede, dell'orario, dell'E-mail e del telefono del suo ufficio.

Copia del presente regolamento sarà inviato, a cura del Segretario generale, al Sindaco, ai Consiglieri comunali, agli Assessori, al collegio dei revisori, ai dirigenti delle aree .

I dirigenti avranno cura di dare adeguata informazione ai propri collaboratori del contenuto del presente regolamento, affinché possa essere tempestivamente e rigorosamente osservato.

## ARTICOLO 19 DISPOSIZIONI FINALI

Entro un mese dall'intervenuta esecutività del presente regolamento, si darà avvio alle procedure previste per la nomina del Difensore Civico.

Nella prima applicazione del presente regolamento, il Difensore e resterà in carica fino al rinnovo del Consiglio.

Il Comune può ricorrere all'esercizio del servizio di Difensore Civico in forma associata con altri enti locali, previa adozione dei necessari provvedimenti.

ARTICOLO 20  
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore quindici giorni dopo la loro avvenuta ripubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Regolamento per l'espletamento del mandato amministrativo